



.....OMISSIS.....

Oggetto

.....OMISSIS..... – requisito di capacità tecnico-professionale - art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023 – accordo-quadro – art. 59 del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0019-2026

FUNZ CONS 16/2026

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 29 gennaio 2026 acquisita al prot. Aut. n. 8772, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 giugno 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra citata e relativa memoria allegata, l'Amministrazione richiedente informa l'Autorità che nell'attività di predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici, riscontra incertezze interpretative ed applicative delle disposizioni dettate dall'art. 100, comma 11, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023, relative al requisito speciale della capacità tecnico-professionale dei concorrenti (c.d. "contratti analoghi"). In particolare, tali incertezze attengono alla verifica del possesso del citato requisito e deriverebbero sia dall'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione ("*aver eseguito* [...] contratti analoghi a quello in affidamento"), sia dall'espressione utilizzata nel bando tipo n.1/2023 ("*Esecuzione* negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. servizi analoghi [...] di importo minimo pari a € ..."). Da tali indicazioni non emergerebbe con chiarezza se la prestazione oggetto del "contratto analogo" indicato dall'o.e. debba essere terminata al momento della presentazione dell'offerta (dunque se l'obbligazione, che discende dal contratto, debba essere adempiuta).

Tale difficoltà sarebbe accentuata nel caso dell'accordo quadro (ex art. 59 del d.lgs. 36/2023), nell'ambito del quale la stazione appaltante aggiudica un contratto normativo che regola le condizioni di affidamento dei successivi (ed eventuali) appalti "esecutivi" dell'accordo quadro stesso. In quest'ultimo caso non appare agevole la verifica dell'esecuzione del contratto ai fini sopra indicati poiché, da un lato, la prestazione si sostanzia nel rispetto delle condizioni per l'affidamento e l'esecuzione del contratto, dall'altro, le singole prestazioni saranno oggetto di futuri contratti attuativi. Occorre chiarire quindi a quali condizioni le prestazioni eseguite dell'o.e. in tale ambito, possano rientrare nelle espressioni "*aver eseguito*" (d.lgs.36/2023) ed "*esecuzione*" (bando tipo n. 1/2023).

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione provinciale sottopone all'attenzione dell'Autorità i seguenti quesiti: (i) se, con riferimento all'affidamento dei contratti di appalto, sulla base del disposto dell'art. 100, comma 11, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023 e delle indicazioni riportate nel bando tipo n. 1/2023, possano sussumersi esclusivamente prestazioni contrattuali concluse (quindi obbligazioni estinte per adempimento) per un valore almeno pari a quello previsto dalla *lex specialis*, ovvero possano essere sussunte anche prestazioni contrattuali iniziate ma non ancora concluse (quindi obbligazioni non ancora estinte), a

condizione che il valore delle prestazioni fino a quel momento compiute sia almeno pari a quello previsto dalla *lex specialis*; (ii) se, con riferimento all'affidamento degli accordi quadro, le espressioni "aver eseguito" (art. 100, comma 11, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023) ed "esecuzione" (bando tipo n. 1/2023) consentano all'o.e. di far valere, in sede di partecipazione alla procedura di gara, la sola stipula dell'accordo quadro che abbia un valore stimato almeno pari a quello richiesto dalla *lex specialis*, ovvero se l'o.e. possa far valere un accordo quadro, il cui valore stimato non sia stato ancora "consumato", in esecuzione del quale siano stati affidati contratti attuativi, a condizione che il valore di questi ultimi sia tale da coprire il valore richiesto dalla *lex specialis*.

Al fine di esprimere avviso sulle questioni poste, si richiama l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese».

A sua volta l'art. 100 del d.lgs. 36/2023 – dopo aver stabilito al comma 1 che i requisiti di ordine speciale sono: a) idoneità professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali, specificando al comma 2 che le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto – aggiunge al comma 11 che «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati» (comma così modificato dall'art. 32, co.1, lett. a) e b), del d.lgs. 209/2024). Il comma 12 dispone, a sua volta, che «Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo».

Il citato comma 11 dell'art. 100 reca quindi una disposizione generale di immediata applicazione, con riguardo (tra l'altro) ai contratti analoghi rilevanti ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale e relativo arco temporale di avvenuto loro svolgimento, stabilendo (per quanto di interesse ai fini del parere) che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, a tali fini, di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La norma è finalizzata ad accertare che gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (Cons. di Stato n. 2144/2026).

Come sottolineato dalla richiedente, l'Autorità ha fornito utili indicazioni in ordine all'applicazione (anche) dell'art. 100, comma 11, ultimo periodo, del Codice, nel bando tipo n. 1/2023, recentemente aggiornato con delibera n. 148/2026, nel quale è indicato al par. 6.3. (requisiti di capacità tecnica e professionale) quanto segue: «a) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. servizi analoghi [o forniture analoghe] a ... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ... [se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione]». Quanto alla comprova del requisito, nello stesso par. 6.3. è espressamente previsto che «La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei

seguenti documenti: – certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; – attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. b) [In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente] [indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali] La comprova di tale requisito è fornita mediante [indicare li documenti a comprova]».

In relazione a tali indicazioni, nella Relazione Illustrativa del bando tipo n. 1/2023 è stato sottolineato che «Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale si è esplicitato che il termine “indizione” della procedura, utilizzato nel comma 11 dell’articolo 100, va inteso come “pubblicazione” del relativo bando e non adozione della decisione di contrarre che, in quanto atto endoprocedimentale, esaurisce i propri effetti nell’ambito interno della stazione appaltante. È stato anche esplicitato che l’arco temporale di riferimento utile ai fini della maturazione dei due requisiti, ampliato per entrambi a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo, decorre a ritroso da un momento diverso per ciascuno di essi: dall’anno precedente a quello in cui è stata bandita la gara per quanto riguarda il quinquennio utile ai fini del fatturato globale e dalla data di pubblicazione del bando per quanto attiene ai dieci anni utili ai fini dei contratti analoghi. Con riferimento a questo ultimo periodo decennale, in linea con l’intenzione perseguita dal legislatore con il Correttivo, ed esplicitata nella relativa Relazione illustrativa, «di dare piena attuazione al principio dell’accesso al mercato e del favor participationis», si ritiene utile chiarire che la locuzione utilizzata nel comma 12 [comma 11] dell’articolo 100 (« (...) di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento...») deve essere intesa come richiesta di aver eseguito contratti analoghi in uno qualsiasi degli anni, o in più anni, all’interno del decennio di riferimento. Come ricordato anche dall’Autorità, la nozione di «servizi analoghi» non può essere assimilata a quella di «servizi identici», pertanto deve ritenersi che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione (ex multis Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 961 del 7 febbraio 2025; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1510 del 15 febbraio 2024; Delibera ANAC n.176 del 10/04/2024). Sempre con riferimento ai contratti analoghi si raccomanda la necessità di richiedere servizi/forniture proporzionate al valore dell’appalto e assimilabili alle prestazioni richieste sia nell’oggetto che nell’importo. Si chiarisce che le indicazioni contenute nel Disciplinare - rivestono natura meramente esemplificativa e, pertanto, resta ferma la discrezionalità delle Stazioni appaltanti nella declinazione del requisito anche in ragione dello specifico settore merceologico di riferimento».

Ferme le indicazioni contenute nel bando tipo n. 1/2023 sopra richiamato, in relazione alle disposizioni dell’art. 100, comma 11, del Codice, l’Autorità è intervenuta altresì con la recente deliberazione n. 120 del 1° aprile 2026 (Uprec-Pre-0086-2026-S), nella quale è stato osservato (tra l’altro) che sulla base del legittimo esercizio del potere discrezionale sancito dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 «le Stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese»; pertanto «come previsto anche dalla normativa unionale, è possibile imporre requisiti per garantire il possesso di risorse umane e tecniche nonché adeguati standard di qualità». È stato aggiunto a quanto sopra che «tale discrezionalità si estende anche alla fase di valutazione e verifica dei requisiti, quale processo di specifica pertinenza della Stazione appaltante, alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all’eventuale esclusione dalla gara d’appalto dell’operatore economico. Ciò in quanto solo la Stazione appaltante, accertando la corrispondenza effettiva e concreta delle capacità

dichiarate dai concorrenti alle esigenze che essa persegue, per scongiurare il rischio di un affidamento a soggetto inaffidabile ovvero privo delle capacità necessarie alla soddisfazione dell'interesse pubblico e del risultato anelato, è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, ovvero la cui capacità non risponda alle sue esigenze, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento (ex multis, ANAC, pareri n. 67 del 25.02.2025, n. 158 del 19.04.2023 e n. 397 del 06.09.2023 e parere di funzione consultiva n. 21/2024)». Pertanto, tale processo valutativo, che è «espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, alla quale l'ordinamento l'ha attribuita», deve essere esercitato alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 (sul punto si rinvia alla delibera n. 120/2026 citata).

Dalle considerazioni che precedono deriva, quindi, che in applicazione del combinato disposto dell'art. 100, comma 11, con l'art. 10, comma 3, del Codice, le stazioni appaltanti possono introdurre, nella *lex specialis*, requisiti di ordine speciale che siano attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto da affidare, richiedendo quindi (tra l'altro) di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati; tale discrezionalità si estende anche alla fase di valutazione e verifica dei predetti requisiti, nei termini in precedenza illustrati.

Come sopra indicato, la disposizione in esame fa riferimento all'«aver eseguito» contratti analoghi, essendo la stessa finalizzata alla verifica delle capacità tecniche e professionali dell'operatore economico e quindi all'accertamento dell'esperienza maturata dallo stesso, utile per eseguire l'appalto con adeguati standard di qualità.

La stessa norma non fa riferimento, tuttavia, all'aver l'o.e. concluso lo svolgimento dei predetti contratti analoghi (con estinzione quindi del rapporto contrattuale con la SA), nei termini evidenziati nell'istanza di parere.

Pertanto, anche alla luce del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante nella declinazione del requisito in esame, questa Autorità ha ritenuto possibile per l'o.e., in sede di partecipazione alla gara, valorizzare anche l'esperienza maturata in contratti (analoghi rispetto a quello in affidamento) ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della procedura di gara, purché ne sia dimostrata l'esecuzione effettiva, nei termini e nelle modalità indicati nella singola *lex specialis*.

Più in dettaglio, nella richiamata deliberazione n. 120/2026 è stato affermato che «con riferimento alla possibile valutazione di un contratto ancora in corso alla data di indizione della procedura ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di partecipazione rileva evidenziare che, come noto, i contratti ancora in corso di esecuzione possano essere valorizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, purché ne sia dimostrata l'esecuzione effettiva, nei termini e nelle modalità di cui alla *lex specialis* (e del Bando tipo), ed essa sia di valore sufficiente a soddisfare il requisito richiesto. Sul punto, il Consiglio di Stato (V, 16.03.2026, n. 2144) ha chiarito al riguardo che: «in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale per appalti di servizi e forniture, l'art. 100, comma 11, del d.lgs. non richiede che le certificazioni relative all'esecuzione di precedenti servizi contengano l'attestazione espressa della corretta esecuzione o del buon esito delle prestazioni. Il requisito si intende soddisfatto con la produzione di certificati indicanti l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione, ovvero con l'esibizione dei contratti e delle fatture quietanzate. Il rilascio della certificazione da parte dell'amministrazione costituisce atto concludente che presuppone la regolare esecuzione del servizio, salvo che non vengano segnalati inadempimenti, penali o altre irregolarità». In tale cornice, spetta pertanto alla Stazione appaltante, nell'ambito della discrezionalità attribuitale, verificare che il valore computabile ai fini del requisito, già maturato alla data di indizione della procedura e documentato mediante idonea attestazione di esecuzione, non basato su proiezioni, calcoli o stime future, sia autonomamente sufficiente a raggiungere la soglia minima prescritta dal disciplinare» (Delibera n. 120/2026, Uprec-Pre-0086-2026-S-Prec).

Una simile interpretazione appare peraltro coerente con il più recente orientamento giurisprudenziale in materia che – richiamando le indicazioni del giudice comunitario (CGUE,

sez. I, 7 settembre 2023, C-601/21, e sez. VIII, 31 marzo 2022 n. 195/21) e le previsioni dell'art. 59 della direttiva n. 2014/24/UE – in ordine all'art. 100, comma 11 del Codice, ha osservato che «I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono ... funzionali a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti, la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell'esperienza pregressa. L'esigenza di non creare ostacoli all'apertura del mercato compendia quindi un'interpretazione del requisito esperienziale dell'avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori. (...) In un tale contesto "l'analogia fra i servizi nei quali è stata acquisita esperienza da parte dell'operatore economico e i servizi oggetto di gara deve essere valutata considerando plurimi aspetti, quali le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, delle stesse, la rilevanza, anche in termini di perizia richiesta, il settore di appartenenza, la funzione svolta dalle prestazioni e ogni altro profilo dal quale possa desumersi l'acquisizione di un'esperienza che, seppur non identica, assicuri l'affidabilità professionale del concorrente, così da escludere l'analogia nel caso in cui non si riscontrino profili di similitudine o comunanza e considerando comunque anche il mercato di riferimento e le caratteristiche dello stesso in termini di situazione concorrenziale" (Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2025 n. 9970)» (Consiglio di Stato, V, n. 1345 del 20.02.2026).

Alla luce di quanto sopra, quindi, con riguardo al primo quesito, riferito alla necessità, ai fini delle previsioni dell'art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che il contratto analogo fatto valere dall'o.e. in sede di gara, sia concluso alla data di indizione della stessa, valgono le considerazioni svolte in ordine alla possibilità, ai fini in esame, di far valere anche contratti in corso di esecuzione (nei termini indicati), rimettendo alla discrezionalità della SA sia la declinazione di tale requisito nella *lex specialis*, sia l'individuazione delle modalità di dimostrazione dello stesso da parte dei concorrenti, nei termini indicati.

Tali indicazioni possono estendersi anche al caso dell'accordo quadro ex art. 59 del Codice e alle modalità di dimostrazione, in tale ambito, del requisito in esame.

In merito, sembra utile osservare, in primo luogo, che «l'accordo quadro "costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste [...] in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare [...]" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5785 del 6 agosto 2021). Infatti, l'accordo quadro costituisce un *pactum de modo contrahendi*, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020). 3.3.1. Partendo dalla definizione normativa di accordo quadro e dagli essenziali rilievi giurisprudenziali testé richiamati in ordine alla natura e alla funzione di tale tipologia di contratto pubblico, può porsi in rilievo che

l'operatore che si aggiudica la gara per l'affidamento di un accordo quadro non acquisisce il diritto di rendere il servizio o di erogare la fornitura richiesta dalla stazione appaltante nella misura della quantità e/o dell'importo massimo indicati nella *lex specialis*. L'operatore aggiudicatario, invero, diviene la controparte contrattuale della stazione appaltante in relazione ai singoli e specifici contratti esecutivi dell'accordo quadro, il cui numero non è predeterminabile *a priori* e che sono destinati ad essere stipulati, di volta in volta, a seconda delle esigenze e del fabbisogno che l'ente aggiudicatore intende soddisfare durante l'arco temporale di validità dell'accordo quadro, fermo restando il rispetto degli autovincoli relativi all'importo e/o alla quantità massima originariamente fissati dalla *lex specialis*. 3.3.2. Ciò è stato anche affermato dalla giurisprudenza eurolunitaria e poi ribadito da quella amministrativa (...)» (TAR Lazio, n. 8633/2023; Cons. St. n. 741/2024).

Considerato quanto sopra in ordine alle caratteristiche dell'accordo quadro, con riguardo all'applicazione dell'art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023 – riferito all'“aver eseguito” i contratti analoghi e finalizzato, si ribadisce, alla verifica delle capacità tecniche e professionali dell'operatore economico, nonché all'accertamento dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità - non appare utile, ai fini della dimostrazione del requisito riferito ai c.d. contratti analoghi, l'aver unicamente sottoscritto un accordo-quadro, ma appare necessario che l'o.e., in esecuzione dello stesso, abbia eseguito contratti attuativi che per oggetto e valore corrispondano alle specifiche richieste della singola *lex specialis*.

Pertanto, sul secondo quesito, si ritiene conclusivamente che con riguardo all'accordo quadro, ai fini di quanto previsto dall'art. 100, comma 11, ultimo periodo del Codice, l'o.e., in sede di partecipazione ad una procedura di gara ed al fine di dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali per eseguire il contratto in affidamento, sia tenuto a valorizzare l'esperienza maturata nell'esecuzione dei contratti attuativi di un accordo quadro (ancorché non ancora concluso), fermo restando che spetta alla stazione appaltante sia la declinazione di tale requisito nella *lex specialis*, sia l'individuazione delle modalità di dimostrazione dello stesso da parte dei concorrenti, nel senso illustrato.

Si comunica, infine, sulla questione esaminata, che il requisito dei c.d. contratti analoghi ex art. 100, comma 11, del Codice, deve risultare dalla BDNCP, fatto salvo il caso dei servizi privati, dovendo essere messi a disposizione dalla S.A., la quale è tenuta a caricarli nelle Banche Dati dell'ANAC.

Per quanto sopra, si rimette all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmentet